

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (80)822

Vol. 1980/0259

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 822 def.

Bruxelles, 8 dicembre 1980

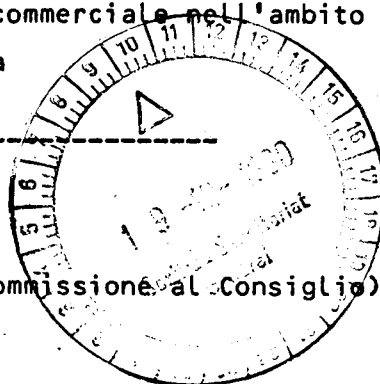
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 69/169/CEE e 78/1035/CEE - Franchigie fiscali applicabili nel traffico internazionale di viaggiatori e all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale: paesi terzi

Proposta di
TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale nell'ambito della Comunità

(presentate dalla Commissione al Consiglio)



RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il Consiglio ha adottato, nel 1978, un certo numero di direttive (1) in materia di franchigie fiscali accordate ai viaggiatori e per le importazioni di piccoli invii senza carattere commerciale. Queste direttive hanno introdotto delle disposizioni in base alle quali i controvalori, in moneta nazionale, dei montanti delle franchigie e dei limiti delle deroghe espressi in UCE, sono adattati ogni anno per tener conto delle fluttuazioni delle monete degli Stati membri. L'adattamento è obbligatorio quando la fluttuazione supera il 5%.

Alcuni adattamenti obbligatori delle franchigie espresse nelle monete nazionali per il 1981, calcolate sulla base dei tassi di conversione del 1° ottobre 1980, sono necessari. Per garantire che nessuna diminuzione delle franchigie si verifichi in nessun Stato membro, la Commissione propone che, nel traffico con i paesi terzi, la franchigia fiscale accordata ai viaggiatori sia portata da 40 UCE a 45 ECU e quella relativa ai piccoli invii senza carattere commerciale sia portata da 30 UCE a 35 ECU.

(1) Direttive 78/1032/CEE, 78/1033/CEE, 78/1034/CEE et 78/1035/CEE, GU n° L 366 del 28.12.1978.

Proposta di una direttiva del Consiglio

che modifica le direttive 69/169/CEE e 78/1035/CEE -

Franchigie fiscali applicabili nel traffico internazionale
di viaggiatori e all'importazione di merci oggetto di

piccole spedizioni a carattere non commerciale: paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 7 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/1033/CEE (2) e l'articolo 4 della

direttiva 78/1035/CEE del Consiglio (3) prevedono la fissazione una volta all'anno del controvalore in moneta nazionale delle franchigie fiscali previste dalle suddette direttive ed espresse in unità di conto europee; considerando che la fissazione di tale controvalore non deve portare ad una riduzione in moneta nazionale delle franchigie fiscali applicabili in uno Stato membro; che, al fine di evitare tale riduzione, occorre aumentare gli importi delle franchigie fiscali espressi in unità di conto europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

(1) GU n. L 133 del 4.6.1969, pag. 6

(2) GU n. L 366 del 28.12.1978, pag. 31

(3) GU n. L 366 del 28.12.1978, pag. 34

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue :

- 1) al paragrafo 1, l'espressione "quaranta unità di conto europee" è sostituita dall'espressione "quarantacinque ECU".
- 2) al paragrafo 2, l'espressione "venti unità di conto europee" è sostituita dall'espressione "ventitré ECU".

Articolo 2

Al paragrafo 2, terzo comma dell'articolo 1 della direttiva 78/1035/CEE, l'espressione "trenta unità di conto europee" è sostituita dall'espressione "trentacinque ECU".

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1981.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il Consiglio ha adottato, nel 1978, un certo numero di direttive (1) in materia di franchigie fiscali accordate ai viaggiatori e per le importazioni di piccoli invii senza carattere commerciale. Queste direttive hanno introdotto delle disposizioni in base alle quali i controvalori, in moneta nazionale, dei montanti delle franchigie e dei limiti delle deroghe espressi in UCE, sono adattati ogni anno per tener conto delle fluttuazioni delle monete degli Stati membri. L'adattamento è obbligatorio quando la fluttuazione supera il 5%.

Alcuni adattamenti obbligatori delle franchigie espresse nelle monete nazionali per il 1981, calcolate sulla base dei tassi di conversione del 1° ottobre 1980, sono necessari. Per garantire che nessuna diminuzione delle franchigie si verifichi in nessun Stato membro, la Commissione propone che la franchigia fiscale intracomunitaria per i piccoli invii senza carattere commerciale sia portata da 60 a 70 UCE.

La Commissione ha già proposto, per la franchigia fiscale intracomunitaria, degli aumenti sufficienti ad evitare ogni diminuzione della franchigia risultante dagli adattamenti di cui sopra (2).

(1) Direttive 78/2032/CEE, 78/1033/CEE, 78/1034/CEE et 78/1035/CEE, J.O. n° L 366 du 28.12.1978

(2) Proposta modificata di una quinta direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle accise applicabili al traffico internazionale dei viaggiatori, G.U. n° C 318 del 19.12.1979, p. 5.

Proposta di una terza direttiva del Consiglio

che modifica la direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale nell'ambito della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 1 bis della direttiva 74/651/CEE del Consiglio modificata da ultimo dalla direttiva 78/1034/CEE (2) prevede la fissazione una volta all'anno del controvalore in moneta nazionale della franchigia fiscale prevista dalla suddetta direttiva ed espressa in unità di conto europee ;

considerando che la fissazione di tale controvalore non deve portare ad una riduzione in moneta nazionale della franchigia fiscale applicabile in uno Stato membro ; che, al fine di evitare una tale riduzione, occorre aumentare gli importi delle franchigie fiscali e i prezzi in unità di conto europee europee ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

(1) GU n. L 334 del 30.12.1974, pag. 57

(2) GU n. L 366 del 30.12.1978, pag. 33

Articolo 1

All'articolo 1 paragrafo 2 lettera d) della direttiva 74/651/CEE,
l'espressione "sessanta unità di conto europee" è sostituita dall'espressione
"settanta ECU".

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi
alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1981.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi
adottano per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente